



*Professionisti Associati*  
Prato

Prato, 6 Agosto 2021

**Lettera informativa n. 36/2021**

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**LETTERA INFORMATIVA MENSILE  
AGOSTO 2021**

**Marco Badiani**  
*Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile*

**Pierluigi Coppini**  
*Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile*

**Giulia Massari**  
*Dottore Commercialista  
Revisore Contabile*

**Simona Sguanci**  
*Dottore Commercialista  
Revisore Contabile*

**Vinicio Vannucchi**  
*Dottore Commercialista  
Revisore Contabile*

**Indice**

- 1) Principali scadenze dal 16 Agosto al 15 Settembre;
- 2) Slittano i versamenti Inps;
- 3) Esonero contributivo per i professionisti;
- 4) Sts differimento al 30 Settembre 2021;
- 5) Con la proroga di ferragosto “ versamenti sospesi fino al 20 Agosto 2021;
- 6) Decorre dal 1° Agosto la sospensione feriale dei termini;
- 7) Credito sanificazione anche per il 2021;
- 8) Conversione sostegni-bis: esenzione imu per immobili con blocco dello sfratto;
- 9) Approvato il decreto che introduce la fattura elettronica nelle operazioni con la repubblica di San Marino;
- 10) Bozze dei registri iva precompilati: si parte dal 1° Luglio con i contribuenti trimestrali.

*Le notizie contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative*



*Professionisti Associati*  
Prato

## 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 agosto al 15 settembre 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

*Lle scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.  
Si segnala che l'articolo 9-ter del D.L. n.73/2021 convertito nella L. n.106/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 24/07/2021 ha disposto la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dal modello Redditi 2021 per i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo interessati dall'applicazione degli Isa, compresi quelli che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del D.P.R. n.917/1986, dal 30 giugno 2021 al 15 settembre 2021.*

### SCADENZE FISSE

<b>20 Agosto</b>	<p><b>Modello Iva TR</b> Ultimo giorno per l'invio telematico dell'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al secondo trimestre.</p> <p><b>Esterometro</b> Ultimo giorno per l'invio telematico della comunicazione relativa al secondo trimestre dei dati delle fatture emesse e ricevute da soggetti UE/extra UE per le operazioni non documentate da fattura elettronica.</p> <p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Versamenti Iva mensili e trimestrali</b> Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al secondo trimestre 2021 per i contribuenti Iva trimestrali.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b> Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inail</b> Scade oggi il termine per il versamento della terza rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2020 e la quota di acconto del 2021.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b> Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte</p>
----------------------	--



*Professionisti Associati*  
Prato

<p><b>20 agosto</b></p>	<p>effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;</li><li>- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;</li><li>- sui redditi di lavoro autonomo;</li><li>- sulle provvigioni;</li><li>- sui redditi di capitale;</li><li>- sui redditi diversi;</li><li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.</li></ul> <p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b> Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>Accise – Versamento imposta</b> Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p><b>Enasarco: versamento contributi</b> Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il secondo trimestre 2021.</p> <p><b>Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti</b> Per gli artigiani e i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al secondo trimestre 2021. Scade anche il versamento dei contributi fissi relativi al primo trimestre 2021 per coloro che hanno fruito del differimento del versamento alla scadenza originaria del 17 maggio 2021.</p>
<p><b>25 agosto</b></p>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuati nel mese precedente.</p>
<p><b>31 agosto</b></p>	<p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.</p> <p><b>Rottamazione-ter e Saldo e stralcio</b> Per i soggetti in regola con i versamenti delle rate, ultimo giorno utile per il versamento della rata la cui scadenza originaria era fissata al 31 maggio 2020.</p>



*Professionisti Associati*  
Prato

<b>15 settembre</b>	<p><b>Scadenza versamento saldo 2020 e primo acconto 2021 per soggetti Isa</b> Scade oggi il termine per il versamento del saldo 2020 e primo acconto 2021 risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap per i soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.</p> <p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p>
-------------------------	--

## **2. SLITTANO I VERSAMENTI INPS**

Con messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021 l'Inps comunica che la proroga disposta dall'articolo 9-ter, D.L. 73/2021, introdotto in sede di conversione dalla L. 106/2021, per Irpef, Irap e Iva, vale anche per i contributi Inps.

## **3. ESONERO CONTRIBUTIVO PER I PROFESSIONISTI**

Con decreto interministeriale datato 17 giugno 2021 e pubblicato lo scorso 27 luglio 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità per l'esonero contributivo dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, ma anche dei:

- professionisti iscritti alla Gestione separata Inps;
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati.

Questi ultimi, per godere dell'esonero su contributi 2021 nel limite massimo di euro 3.000, dovranno presentare apposita domanda entro il prossimo 31 ottobre 2021.

## **4. STS DIFFERIMENTO AL 30 SETTEMBRE 2021**

Con proprio decreto del 23 luglio 2021 il Mef ha deciso lo slittamento al 30 settembre 2021 del termine per l'invio al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021.

Solo per il 2021, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nell'anno era fissata con cadenza semestrale e obbligo di invio entro la fine del mese successivo a ciascun semestre. Le nuove scadenze per il 2021 saranno le seguenti:

- I semestre entro il 30 settembre 2021,
- II semestre entro il 31 gennaio 2022.

## 5. CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2021

Anche per il 2021 è operativa la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia lo spostamento al 20 agosto degli adempimenti e versamenti scadenti dal 1° al 20° agosto.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2021 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 20 agosto 2021.

Presentazione telematica modello Iva TR secondo trimestre
Presentazione telematica esterometro secondo trimestre
Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese di luglio
Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail
Fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio

L’Agenzia delle entrate ha precisato con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici che la “proroga di ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

- ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
- comunicazione di irregolarità di cui agli articoli 2 e 3, D.Lgs. 462/1997 (questi ultimi possono essere pagati entro il 4 settembre 2021);
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, D.Lgs. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

## 6. DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Anche per il 2021, decorre dal 1° agosto il c.d. “periodo feriale”, ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria. Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Ne consegue che:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

Termini sospesi
Proposizione ricorso e reclamo
Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria)
Deposito di memorie e documenti
Proposizione appello
Definizione degli atti in acquiescenza
Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all'impugnazione, rispettivamente disciplinati dall'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997 e dall'articolo 15, D.Lgs. 218/1997, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga *“entro i termini di proposizione del ricorso”*.

Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente “slittamento” dell'eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.

#### **Accertamento con adesione**

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la proroga di 90 giorni del termine per l'impugnazione dell'atto in relazione al quale si intende contrattare un'adesione: la sospensione feriale esplica i propri effetti anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione.

Infatti, per risolvere una disputa giurisprudenziale che aveva reso dubbia l'applicabilità della sospensione feriale, con l'articolo 7-*quater*, D.L. 193/2016 è stato previsto che i termini di sospensione dell'accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

Si tratta pertanto di una sospensione automatica, i cui effetti si verificano a prescindere dall'esito del contraddittorio e dell'eventuale perfezionamento o meno dell'adesione.

#### **Controlli automatizzati**

Il Legislatore ha introdotto, attraverso l'articolo 7-*quater*, comma 17, D.L. 193/16, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Pertanto godono della sospensione i seguenti atti:

<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicazioni/avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni, <i>ex</i> articoli 36-<i>bis</i>, D.P.R. 600/1973 e 54-<i>bis</i>, D.P.R. 633/1972</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione, <i>ex</i> articolo 36-<i>ter</i>, D.P.R. 600/1973</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata</li> </ul>
--	--	---

Va comunque ricordato che la disciplina emergenziale ha disposto ulteriori proroghe e sospensioni all'attività di riscossione delle somme contestate dall'Amministrazione finanziaria; in particolare, i recenti Decreti Sostegni (D.L. 41/2021) e Sostegni-bis (D.L. 73/2021) hanno stabilito quale termine finale per la sospensione dell'attività di riscossione, il prossimo 31 agosto 2021.

## 7. CREDITO SANIFICAZIONE ANCHE PER IL 2021

Con il decreto definito "Sostegni-bis", recentemente convertito in legge, il Legislatore ha riproposto il cosiddetto credito di imposta sanificazione, per le spese sostenute nel 2021 e precisamente nei mesi che vanno da giugno ad agosto.

Il credito d'imposta si riferisce alle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, all'acquisto di DPI e di altri dispositivi di protezione individuale.

Teoricamente il credito, spettante agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, agli enti non commerciali e alle attività extra alberghiera a carattere non imprenditoriale, è pari al 30% delle spese sostenute, fino a un massimo di 60.000 euro per beneficiario, e non è imponibile ai fini delle imposte dirette.

### Credito a "ripartizione"

La percentuale del 30% deve intendersi non definitiva essendo fissato per legge un tetto massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per la totalità dei contribuenti interessati (articolo 31, D.L. 73/2021). L'Agenzia ha precisato che l'ammontare del credito di imposta effettivamente spettante sarà pari all'importo richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota, con provvedimento, dal direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il 12 novembre 2021. Tale percentuale sarà ottenuta rapportando il limite di spesa previsto all'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti. Non è previsto alcun *click day*.

Tra le spese ammissibili sono previste le seguenti:

somministrazione di tamponi diagnostici
acquisto e di dispositivi che garantiscano il mantenimento delle distanze di sicurezza tra le persone
acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti o igienizzanti
acquisto di dispositivi di protezione individuale di qualsiasi tipologia purché conformi alla normativa europea
acquisto di strumenti e attrezzature che servano a tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti, purché conformi alla normativa europea
sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività

Con **provvedimento del 15 luglio 2021 prot. n. 191910** l'Agenzia delle entrate ha pubblicato le modalità applicative di fruizione del credito d'imposta e il modello di comunicazione con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la sua trasmissione.

➔ La comunicazione potrà essere inviata dal 4 ottobre e fino al 4 novembre 2021.

Il credito d'imposta, potrà essere utilizzato:

- nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di sostenimento della spesa;



- in compensazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale definitiva del credito di imposta spettante.

Ai fini del credito di imposta in oggetto non si applicano:

- il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili;
- il limite di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU.

## **8. CONVERSIONE SOSTEGNI-BIS: ESENZIONE IMU PER IMMOBILI CON BLOCCO DELLO SFRATTO**

Tra le previsioni introdotte in sede di conversione del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) occorre segnalare una forma di ristoro concesso ai proprietari degli immobili che si sono visti bloccare la possibilità di liberare un proprio immobile oggetto di sfratto per morosità dell'inquilino: l'articolo 4-ter introduce infatti per tali immobili l'esenzione dal pagamento dell'Imu.

### **L'esenzione per gli immobili locati con sfratto**

Il tema della sospensione degli sfratti è stato oggetto di numerosi interventi nel corso dell'ultimo anno e mezzo; da ultimo, l'articolo 40-quater, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) dispone una ulteriore proroga per gli sfratti che sarebbero dovuti scadere lo scorso 30 giugno 2021, stabilendo che:

- per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio e il 30 settembre 2020 il blocco si avrà fino al 30 settembre 2021;
- per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco si avrà fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 4-ter, D.L. 73/2021, rubricato "Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori" prevede che:

*"alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (Imu) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021."*

L'esenzione Imu riguarda quindi, nella sostanza, gli immobili colpiti dalla sospensione degli sfratti, precedentemente disposta dal decreto sostegni.

Per l'applicazione dell'esenzione in commento va comunque ricordato che:

- l'agevolazione riguarda unicamente le persone fisiche;
- l'esenzione riguarda i "possessori" degli immobili; quindi, oltre ai proprietari, sono esenti anche, ad esempio, gli usufruttuari;





*Professionisti Associati*  
Prato

- l'esenzione è subordinata al fatto di aver ricevuto la convalida di sfratto per morosità, la cui esecuzione è stata bloccata dall'articolo 40-*quater*, D.L. 41/2021. Pertanto, nessuna agevolazione Imu viene riconosciuta ai locatori di immobili nel caso di inquilini inadempienti qualora non sia stato intrapreso (e completato) l'*iter* giuridico per ottenere il provvedimento di rilascio dell'immobile;
- per i provvedimenti di sfratto adottati entro il febbraio 2020 l'esecuzione resta sospesa fino allo scorso 30 giugno 2021 (quindi non è stata prorogata la sospensione disposta dal Milleproroghe); per tali immobili non si applica l'esenzione Imu;
- l'esenzione riguarda l'intero anno 2021. Il comma 2 dell'articolo 4-*ter* prevede anche la possibilità per il contribuente di chiedere il rimborso della prima rata già pagata e scaduta lo scorso 16 giugno. A tal fine è previsto che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, sono stabilite le modalità di attuazione (e quindi le regole per chiedere il rimborso).

## **9. APPROVATO IL DECRETO CHE INTRODUCE LA FATTURA ELETTRONICA NELLE OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Con il **D.M. datato 21 giugno 2021** (pubblicato nella G.U. 168 dello scorso 15 luglio) il MEF– in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 12, D.L. 34/2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”) - introduce una serie di disposizioni che si propongono l'obiettivo di introdurre le regole in tema di fatturazione elettronica anche nelle operazioni da e verso la Repubblica di San Marino.

### **Struttura del decreto**

Il DM 21 giugno 2021 si compone di ben 23 articoli organizzati nei titoli seguenti:

- Titolo I Disposizioni generali (articoli 1 e 2)
- Titolo II Cessioni di beni verso San Marino (articoli da 3 a 5)
- Titolo III Cessioni di beni verso l'Italia (articoli da 6 a 12)
- Titolo IV Disposizioni comuni e finali (articoli da 13 a 16)
- Titolo V Elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni (articoli da 17 a 19)
- Titolo VI Prestazioni di servizi (articolo 20)
- Titolo VII Disposizioni transitorie e finali (articoli da 21 a 23)

Relativamente ai contenuti delle richiamate disposizioni, accanto alle previsioni riguardanti le ordinarie cessioni e acquisti di beni effettuate, rispettivamente, verso e dalla Repubblica di San Marino, il decreto prevede specifiche previsioni con riferimento a:

- cessioni e acquisti verso e da privati (articolo 13);
- acquisto di mezzi di trasporto nuovi (articolo 14);
- vendite a distanza (articolo 15);
- acquisti da parte di enti non commerciali (articolo 16).

Con l'articolo 20 viene prevista la possibilità (si tratta infatti di una facoltà quindi e non obbligo) di emettere la fattura di cui all'articolo 21 comma 6-*bis* lettera a), D.P.R. 633/1972 in formato elettronico tramite il SDI

anche per le prestazioni di servizi. La trasmissione viene fatta dal SDI all'ufficio tributario sammarinese che la inoltra successivamente al committente.

Per i beni, come oltre si dirà, sorge invece l'obbligo di emettere la fattura in formato elettronico.

### **Decorrenza**

Pur essendo la Repubblica di San Marino un Paese extra UE, la sua particolare posizione ha da sempre consentito regole speciali per regolare, ai fini Iva, i rapporti tra operatori commerciali nazionali e sammarinesi, in particolare si vedano l'articolo 71, D.P.R. 633/1972 e il D.M. 24 dicembre 1993, decreto quest'ultimo che cesserà di **produrre efficacia a partire dal prossimo 1° ottobre 2021** quando entreranno ufficialmente in vigore le nuove disposizioni.

### **Regime transitorio**

Come accade spesso nel caso della introduzione di nuovi "regimi", l'articolo 22, D.M. 21 giugno 2021 prevede un **periodo transitorio che parte il 1° ottobre 2021 e si concluderà il 30 giugno 2022** nel quale per le cessioni di beni effettuate tra operatori italiani e sammarinesi la fattura potrà essere emessa e ricevuta tanto in formato elettronico quanto in formato cartaceo.

Dal 1° luglio 2022, invece, le fatture saranno accettate esclusivamente in formato elettronico.

Ai sensi dell'articolo 21 del recente decreto sarà un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate a stabilire le regole tecniche necessarie per dare attuazione alle nuove regole.

### **Fatture elettroniche**

Per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71, D.P.R. 633/1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico a mezzo SDI.

L'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.

#### *Fatture elettroniche attive*

Le fatture emesse in relazione a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SDI all'ufficio tributario sammarinese, il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico. Il cedente nazionale visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Se entro i 4 mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, il cedente nazionale, nei 30 gg. successivi emette nota di variazione in aumento *ex* articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972.

#### *Fatture elettroniche passive*

Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario al SDI, il quale le recapita al cessionario che

visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

Differenti poi sono gli adempimenti a seconda che la fattura elettronica sia con addebito d'imposta o senza addebito d'imposta.

#### **FE con addebito d'imposta (adempimenti)**

- L'Iva è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, il quale entro 15 gg. riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti;
- Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro 15 gg. controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi di cui al comma 1 e ne dà comunicazione all'ufficio tributario;
- In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti;
- In caso di versamenti carenti, l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'ufficio tributario le somme versate non dovute;
- L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; quest'ultimo da tale momento può operare la detrazione dell'imposta

#### **FE senza addebito d'imposta (adempimenti)**

- l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.
- l'operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972 secondo le modalità e i termini in essi stabiliti.

#### **Adempimenti dell'ufficio Tributario sammarinese (fattura cartacea)**

Gli articoli 17 e 18 del decreto pongono in capo all'ufficio tributario sammarinese obblighi specifici di trasmissione all'Amministrazione finanziaria italiana laddove si faccia ancora ricorso alla fattura in formato cartaceo, sia in relazione alle cessioni effettuate verso operatori economici sammarinesi che per acquisti di beni effettuati da operatori economici italiani. Tali informazioni verranno riassunte e trascritte in specifici elenchi riepilogativi.

In particolare:

- **cessioni verso San Marino:** l'ufficio tributario sammarinese in relazione a ciascun operatore economico sammarinese acquisisce a livello informatico il numero di partita Iva e dati anagrafici del cedente nonché il numero, la data e l'imponibile della fattura; entro il giorno 15 del 2° mese successivo a ciascun trimestre solare, trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana i dati sopra specificati dei cedenti italiani, unitamente al numero e ai dati identificativi degli operatori economici sammarinesi che risultano loro cessionari;

- acquisti da San Marino: l'ufficio tributario sammarinese entro il giorno 15 del 2° mese successivo a ciascun trimestre solare trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana le seguenti informazioni: numero e dati

identificativi degli operatori economici sammarinesi; b) numero, data e imponibile della fattura di vendita; numero di partita Iva e dati identificativi dei cessionari italiani.

### **Aspetti sanzionatori**

Nel caso di acquisti di beni provenienti da operatori economici sammarinesi l'articolo 12, D.M. 21 giugno 2021 stabilisce che il cessionario italiano se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997.

## **10. BOZZE DEI REGISTRI IVA PRECOMPILATI: SI PARTE DAL 1° LUGLIO CON I CONTRIBUENTI TRIMESTRALI**

Con il **provvedimento direttoriale prot. n. 183994/2021** dello scorso **8 luglio 2021** l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità di attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 4, D.Lgs. 127/2015 riguardanti la predisposizione, da parte della stessa Agenzia, delle bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche dell'Iva e della dichiarazione annuale dell'Iva.

In particolare, il recente provvedimento individua le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei citati documenti, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori Iva e degli intermediari delegati.

### **Bozze Lipe e registri Iva acquisti e vendite**

L'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015 (modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 10 del recente Decreto Sostegni) prevede che, a partire dalle **operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021**, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza *on line* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, in un'apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del Decreto Iva e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva.

### **Soggetti interessati**

Il recente provvedimento direttoriale individua nei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'Iva, ai sensi dell'articolo 7, D.P.R. 542/1999 la platea dei contribuenti nei confronti dei quali vengono predisposte, nel periodo di sperimentazione, le bozze dei documenti Iva.

Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 7, D.P.R. 542/1999, introdotto dall'articolo 1, comma 1102, della Legge di Bilancio 2021, dispone che i soggetti in contabilità semplificata che esercitano l'opzione per la liquidazione trimestrale possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972 (Registro Iva vendite), entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Di tali tempistiche ne ha tenuto conto il recente provvedimento con riguardo all'elaborazione delle bozze dei registri Iva da parte dell'Agenzia delle entrate e alla convalida o integrazione degli stessi registri da parte dei soggetti Iva.

### **Soggetti esclusi**

Sono invece esclusi la platea dei contribuenti nei confronti dei quali verranno predisposte, nel periodo di sperimentazione, le bozze dei documenti Iva, i soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva, nonché i soggetti che applicano l'Iva separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, o che aderiscono alla liquidazione dell'Iva di gruppo o sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa ovvero che partecipano a un gruppo Iva.

Sono altresì esclusi:

- i soggetti individuati dall'articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, Decreto Iva, nei confronti dei quali è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti;
- i commercianti al minuto che applicano la cd. ventilazione dell'Iva;
- i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici o cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;
- coloro che erogano prestazioni sanitarie;
- i soggetti che effettuano la liquidazione dell'Iva "per cassa" (in via sperimentale solo per l'anno 2021).

### **Modalità di esonero dall'obbligo di tenuta dei registri**

Con riferimento ai registri Iva, il comma 2 del citato articolo 4 dispone che per i soggetti passivi dell'Iva che, anche per il tramite degli intermediari in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze, viene meno l'obbligo di tenuta dei citati registri Iva, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, D.P.R. 600/1973 e cioè il registro degli incassi e pagamenti per i contribuenti in regime di contabilità semplificata.

L'obbligo di tenuta dei registri Iva permane, invece, per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973 (ossia i contribuenti in contabilità semplificata che determinano il reddito sulla base del criterio della registrazione).

Le bozze dei registri Iva continuano a essere aggiornate con i dati pervenuti fino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mentre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva sono rese disponibili dal 6° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento,

Il soggetto passivo Iva rimane obbligato alla tenuta dei registri Iva in questi casi:

- a) per tutte le mensilità successive all'ultimo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o integrazione dei registri è interrotta nel corso del periodo d'imposta;
- b) per tutte le mensilità precedenti al primo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o integrazione dei registri è iniziata nel corso del periodo d'imposta;
- c) fuori dai casi individuati nelle lettere precedenti, per tutto il periodo d'imposta, se la convalida o integrazione dei registri è iniziata nel corso dell'anno ed è interrotta prima del termine del periodo d'imposta.

Infine, a seguito della convalida o dell'integrazione dei dati proposti nei registri riferiti al trimestre, l'Agenzia procede all'elaborazione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale.

#### **Bozza dichiarazione annuale Iva**

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022, secondo quanto previsto dal nuovo comma 1-*bis* del citato articolo 4, D.Lgs. 127/2015, introdotto sempre dal recente decreto Sostegni, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione la bozza della dichiarazione annuale Iva. Tale bozza verrà messa a disposizione dal 10 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (quindi, per la prima volta a partire dal 10 febbraio 2023).

Secondo quanto indicato nel provvedimento in commento, l'Agenzia provvede all'elaborazione della bozza della dichiarazione annuale Iva e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale solo se la convalida dei registri è effettuata con riferimento all'intero periodo d'imposta.

#### **L'accesso alle bozze precompilate**

Per quanto riguarda le modalità tecniche per l'accesso alle bozze dei documenti predisposte dall'Agenzia delle entrate, il provvedimento direttoriale prevede che i soggetti passivi Iva possano accedere tramite un apposito applicativo web, direttamente o tramite intermediario delegato, utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno della sezione dedicata del portale fatture e corrispettivi.

Per effettuare l'accesso, l'intermediario dovrà essere in possesso della delega acquisita e comunicata all'Agenzia delle entrate per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici ovvero di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva.

Tramite l'applicativo *web*, il soggetto passivo Iva e il suo intermediario hanno a disposizione diverse funzionalità, tra cui:

- la modifica delle bozze proposte dall'Agenzia;
- la convalida o l'integrazione delle bozze dei registri Iva;
- l'estrazione delle bozze dei documenti;
- la possibilità di aggiungere informazioni ulteriori, al fine di consentire l'elaborazione più puntuale delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.

Per consentire una più agevole integrazione dei dati proposti, il soggetto passivo Iva, direttamente o tramite l'intermediario delegato, potrà visualizzare ed eventualmente modificare i dati che alimentano le bozze dei registri Iva in corso di elaborazione.

Il provvedimento, infine, specifica che, con riferimento al terzo trimestre 2021, le operazioni riguardanti le modalità di accesso, inerenti le bozze dei registri Iva, possono essere effettuate **a partire dal 13 settembre 2021**.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.  
Cordiali saluti  
**Professionisti Associati**